CAMERA DEI DEPUTATI N. 6156

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CACCAVARI, BRANCATI, GIACCO, GIANNOTTI, OLIVIERI

Disposizioni in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri

Presentata il 22 giugno 1999

Onorevoli Colleghi! — La terra ai vivi. La terra come luogo, come ambiente, come spazio, deve essere lasciata al godimento della vita attraverso quanto la terra può generare di vegetale e di animale. E anche quando è occupata da manufatti bisogna che questi siano destinati a favorire e a tutelare l'esistenza umana.

La tumulazione in loculi o in cappelle di famiglia e il sotterramento durano decenni, rendendo indisponibili le aree cimiteriali, e le tombe che si liberano hanno prezzi altissimi e diventano spesso oggetto di speculazione. È necessaria quindi una politica nel settore cimiteriale che consenta ai comuni di superare l'attuale crisi generale e ai cittadini di poter disporre dei mezzi possibili per la pratica funeraria, compresa la cremazione che, con l'incenerimento delle salme, cancella tante difficoltà.

Anche la Chiesa cattolica dal 1963 ha superato ogni pregiudizio su tale metodo funerario, ma la sua diffusione stenta comunque ad affermarsi.

Una riflessione alla quale bisogna riferirsi per cominciare a comprendere la diffusa resistenza alla cremazione è la seguente. Viviamo con la paura della morte e cerchiamo in ogni modo di resisterle ma quando entra in noi con un lutto diventa l'avvio di una ricerca di memoria perenne anche attraverso riti e simboli che circondano il disfacimento del corpo. Tale processo di proiezione di sé nel futuro è diventato un problema sempre più sentito con il miglioramento delle condizioni di vita e quindi con la crescita della considerazione sociale per l'evento esistenziale della morte. Essa resta ineluttibile interruzione di qualità soggettive che si vuole salvaguardare ponendo il corpo defunto

tra elementi rituali, compresi i cimiteri. Fino all'epoca napoleonica le sepolture perenni avvenivano nei luoghi sacri ed erano riservate ai notabili ed agli ecclesiastici.

La grande borghesia ed i nuovi ricchi, non potendo trovare spazio nei luoghi sacri esauriti e non rinunciando all'illusione della memoria perpetua, ottennero la possibilità di costruire manufatti funerari fuori le mura degli insediamenti urbani in spazi appositi che diventarono i cimiteri.

La terra dei cimiteri non occupata da monumenti e da cappelle accoglie le sepolture comuni. Il culto dei morti, profondamente radicato nella nostra società, ha determinato la formazione di una cultura che riconosce quasi esclusivamente nella tumulazione e nella inumazione le modalità di trattamento delle salme, diversamente da quanto avviene in altri Paesi.

La pratica della cremazione è seguita per il 97 per cento della popolazione defunta in Giappone; per il 27 per cento in Australia; nei Paesi scandinavi e in Inghilterra per il 68 per cento e per il 20 per cento negli USA. In Italia meno del 2 per cento dei defunti viene cremato.

Gli spazi cimiteriali diventano sempre più esigui e si sviluppa sempre di più in altezza la costruzione di loculi a più piani disagevoli e certamente ingombranti per decine e decine di anni anche per rispondere alle richieste che si verificano maggiormente negli insediamenti urbani in costante espansione data la concentrazione delle popolazioni. I terreni saturi non trattengono e non trasformano facilmente i residui organici e quindi è molto rallentata la mineralizzazione dei corpi ed è ormai frequente la necessità di seppellire ancora le salme riesumate alla scadenza della permanenza in terra per l'incompletezza dei processi di riassorbimento. I comuni hanno molte difficoltà a gestire la situazione, in quanto la complessa materia funerario-cimiteriale richiede ampie disponibilità finanziarie oltre ad appositi spazi da utilizzare.

Gli attuali cimiteri risentono anche di errori gestionali del passato che non consentono di eliminare i manufatti anche abbandonati ma con concessione perenne che ingombrano spazi preziosi, o di sottoporre a stretto controllo i materiali usati per le bare in modo che siano biodegradabili nel tempo previsto di dieci anni e non di tanti anni in più come l'esperienza insegna.

La presente proposta di legge tende non solo a risolvere questi gravi problemi segnalati dalla crisi dei servizi cimiteriali, ma anche a garantire ai cittadini uguali opportunità di scelta per quanto concerne le pratiche cimiteriali.

Al di là degli ostacoli ideologici e culturali, esistono limiti ed impedimenti normativi e burocratici che impediscono il ricorso, a volte addirittura la conoscenza, della cremazione, un atto umano di antica cultura e civiltà con il quale si compie un ritorno diretto ed immediato alla natura attraverso il fuoco.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Volontà per la cremazione).

- 1. La cremazione di un cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto che ha valore anche contro il parere dei familiari.
- 2. In assenza delle indicazioni testamentarie, la volontà crematoria può essere espressa dal coniuge o da parente prossimo individuato ai sensi delle disposizioni degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi al responsabile del servizio cimiteriali o ad un suo delegato che ne compila processo verbale da inoltrare immediatamente al sindaco per l'autorizzazione alla cremazione.
- 3. Per gli iscritti ad associazioni che abbiano fra le proprie finalità la cremazione del cadavere ha valore testamentario l'iscrizione alla società stessa.
- 4. Per i minori o le persone interdette la volontà crematoria deve essere espressa dai legali rappresentanti.

ART. 2.

(Autorizzazione alla cremazione).

- 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, deve essere corredata da un certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- 2. La visita del medico necroscopico deve essere effettuata entro quindici ore dal decesso.
- 3. In caso di morte sospetta il certificato di cui al comma 1 è sostituito dal nulla osta dell'autorità giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

ART. 3.

(Impianti di cremazione).

- 1. I comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti devono costruire, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro le mura dei complessi cimiteriali, almeno un impianto di cremazione e loculi adatti ad accogliere le urne.
- 2. I comuni con popolazione inferiore a 100 mila abitanti possono costituire consorzi per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cremazione e dei relativi servizi.
- 3. Per ogni impianto di cremazione deve essere predisposta una sala dolenti per consentire un dignitoso commiato e il rispetto dei riti di commemorazione della salma. Deve, altresì, essere attrezzato un campo giardino attiguo per la dispersione delle ceneri per chi chiede tale sede ove spargere le ceneri.

ART. 4.

(Dispersione delle ceneri).

- 1. La dispersione delle ceneri è consentita, oltre che nei campi giardino di cui all'articolo 3, comma 3, anche in natura se espressamente richiesto dalla volontà testamentaria del defunto.
- 2. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati.
- 3. La dispersione delle ceneri nei luoghi privati deve avvenire con il consenso dei proprietari e con il rispetto di quanto previsto al comma 2.
- 4. La dispersione delle ceneri è eseguita dall'esecutore testamentario o dal rappresentante dell'associazione o da personale addetto.
- 5. La dispersione delle ceneri non autorizzata o con modalità difformi da quanto stabilito dal defunto è punibile con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 5 a 25 milioni di lire.

- 6. All'articolo 411 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere effettuata per espressa volontà del defunto, del coniuge o del parente più prossimo individuato secondo le disposizioni degli articoli 74 e seguenti del codice civile ».

Art. 5.

(Modalità di gestione e trasporto dell'urna).

- 1. L'urna contenente le ceneri deve essere sigillata dal personale addetto alla cremazione. Su di essa deve essere posto un cartellino con i dati anagrafici della persona defunta.
- 2. L'urna contenente le ceneri può essere sotterrata o tumulata o conservata presso congiunti a seconda della volontà espressa dalla persona defunta.
- 3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario.

ART. 6.

(Informazione pubblica).

- 1. È fatto obbligo ai comuni di portare a conoscenza della cittadinanza, nelle ferme ritenute più opportune, le diverse possibilità di disposizione della salma della persona defunta: inumazione in campo, aperto o coperto, tumulazione in loculo o in tumulo, in nicchia separati, cremazione con conservazione o dispersione delle ceneri.
- 2. L'informativa di cui al comma 1 è obbligatoria ai parenti del defunto, all'atto della stesura del certificato di constatazione di morte.

Art. 7.

(Salme esumate e sepolture abbandonate).

- 1. Il sindaco, allo scadere della convenzione, autorizza la cremazione delle salme dopo dieci anni per le salme inumate e dopo venti anni per le salme tumulate.
- 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata soltanto in presenza di assenso dei famigliari aventi diritto. In caso di irreperibilità si procede dopo trenta giorni dalla pubblica affissione di un comunicato sull'evento.

ART. 8.

(Tasse cimiteriali e oneri delle cremazioni).

- 1. Le spese relative alla cremazione sono a carico dei comuni e sono fissate con decreto del Ministro della sanità indipendentemente dal luogo, sul territorio nazionale, dove è effettuata la cremazione.
- 2. Nessun onere d'ingresso nelle aree cimiteriali è dovuto per la cremazione.

Art. 9.

(Materiali delle bare).

- 1. Le bare per la cremazione devono essere prodotte in materiali ecotermodegradabili.
- 2. Le vernici e i collanti delle bare devono essere composti da prodotti che non emanino fumi inquinanti con la combustione.

